

## **CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

---

### **PROPOSTA DI LEGGE**

**N. 563/A**

presentata dal Consigliere regionale  
AGUS

il 28 novembre 2018

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 16, in materia di procedimento per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale

\*\*\*\*\*

### **RELAZIONE DEL PROPONENTE**

La presente legge è indispensabile al fine di rendere operativa sotto il profilo procedurale la modifica sulla cosiddetta doppia preferenza di genere apportata alla legge elettorale statutaria n. 1 del 2013 con la legge statutaria n. 1 del 2018.

RELAZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE AUTONOMIA, ORDINAMENTO REGIONALE, RAPPORTI CON LO STATO, RIFORMA DELLO STATO, ENTI LOCALI, ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE, POLIZIA LOCALE E RURALE, PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai Consiglieri

AGUS, Presidente - FASOLINO, Vice presidente - DESSÌ, Segretario - MELONI, Segretario - COIB-NU - CONGIU - DERIU - FORMA, relatore - ORRÙ

pervenuta il 3 dicembre 2018

La proposta di legge n. 563/A, licenziata dalla Prima Commissione nella seduta pomeridiana del 28 novembre 2018, reca modifiche alla disciplina sulla procedura elettorale principalmente contenuta nella legge regionale 26 luglio 2013, n. 16.

Le modifiche si sono rese necessarie al fine di adeguare l'attuale quadro normativo sulla procedura elettorale all'introduzione, con la legge statutaria n. 1 del 2018, della cosiddetta doppia preferenza di genere nella legge statutaria elettorale n. 1 del 2013.

La Prima Commissione permanente aveva già iniziato a prendere visione di una prima ipotesi di adeguamento della disciplina sulla procedura elettorale fin dal momento immediatamente successivo all'approvazione della legge statutaria, avvenuta nel novembre del 2017, che ha introdotto la cosiddetta doppia preferenza di genere nel sistema di elezione del Consiglio regionale sardo.

Nella seduta del 13 novembre 2018 ha iniziato a discutere l'ipotesi già agli atti da molti mesi e nella seduta pomeridiana del 28 novembre 2018, in seguito all'assegnazione della proposta di legge n. 563, contenente in larga parte le ipotesi prospettate, ha discusso i singoli articoli licenziando il testo per l'Aula.

La proposta di legge licenziata dalla Commissione prevede sei articoli.

L'articolo 1 introduce le modifiche necessarie a specificare che le preferenze che l'elettore può esprimere sono attualmente due.

L'articolo 2 modifica e integra la disciplina di alcuni tra i numerosi casi particolari che si possono verificare nell'espressione del voto da parte dell'elettore. Con l'introduzione della c.d. doppia preferenza di genere, infatti, è logico ipotizzare che possa aumentare il numero di casi in cui un errore materiale dell'elettore possa indurre e considerare la nullità del voto. L'articolo, pertanto, intende chiarire quale sia la modalità di attribuzione del voto almeno in alcuni tra i casi che possono rivelarsi controversi.

L'articolo 3, in particolare, introduce una specificazione in riferimento al numero massimo dei componenti delle liste di candidati che si devono presentare nelle circoscrizioni alle quali è assegnato un numero di seggi inferiore a tre. Poiché la legge elettorale statutaria non prevede il caso specifico, la disposizione di cui all'articolo 3 è necessaria per colmare una lacuna e per evitare contrasti interpretativi.

L'articolo 4 introduce una nuova modifica dell'articolo 17 della legge regionale n. 7 del 1979 e riguarda la verifica delle liste. In particolare l'articolo introduce modalità tese a garantire il rispetto delle quote di genere nelle liste e il rispetto del numero massimo e minimo dei candidati.

L'articolo 5 introduce modifiche all'allegato A della legge regionale n. 16 del 2013 già modificato con la legge regionale n. 3 del 2014. In tal caso le modifiche sono necessarie al fine di inserire

nelle "specifiche tecniche" relative alla parte descrittiva della scheda elettorale e nel modello della parte interna della scheda medesima, la seconda riga necessaria per esprimere l'eventuale seconda preferenza.

L'articolo 6, infine, prevede l'entrata in vigore della legge che ci si auspica avvenga in tempi rapidi al fine di garantire una agevole predisposizione degli adempimenti amministrativi necessari a mettere in moto la "macchina elettorale".

**TESTO DEL PROPONENTE****TESTO DELLA COMMISSIONE**

## Art. 1

## Art. 1

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale  
n. 16 del 2013 (Voto)

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale  
n. 16 del 2013 (Voto)

1. All'articolo 8 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 16 (Organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale)) sono apportate le seguenti modifiche:

(identico)

- a) al comma 1 le parole "e di preferenza" sono sostituite dalle parole: "e di una o due preferenze";
- b) al comma 3 le parole "la eventuale preferenza è espressa" sono sostituite dalle parole: "le eventuali preferenze sono espresse".

## Art. 2

## Art. 2

Modifica dell'articolo 10 della legge regionale  
n. 16 del 2013 (Casi particolari)

Modifica dell'articolo 10 della legge regionale  
n. 16 del 2013 (Casi particolari)

1. L'articolo 10 della legge regionale n. 16 del 2013 è sostituito dal seguente:

"Art. 10 (Casi particolari)

1. Se l'elettore esprime il voto per la lista e non per un candidato presidente, il voto si intende attribuito anche al candidato presidente collegato alla lista.

2. Se l'elettore esprime solo uno o due voti di preferenza, il voto si intende attribuito anche alla lista in cui il candidato o i due candidati alla carica di consigliere sono inseriti.

3. I voti di preferenza, purché certi:

a) si intendono validamente espressi anche se uno o, in caso di due preferenze, entrambi sono stati apposti in un unico riquadro diverso da quello della lista in cui i candidati, o entrambi i candidati, sono inseriti;

b) prevalgono sul voto di lista, quando questo è apposto su un contrassegno diverso dalla lista del candidato o, in caso di due preferenze, dei candidati prescelti ed è attribuito anche alla lista in cui il candidato o, in caso di due preferenze, entram-

1. L'articolo 10 della legge regionale n. 16 del 2013 è sostituito dal seguente:

"Art. 10 (Casi particolari)

1. Se l'elettore esprime il voto per la lista e non per un candidato presidente, il voto si intende attribuito anche al candidato presidente collegato alla lista.

2. Se l'elettore esprime solo uno o due voti di preferenza, il voto si intende attribuito anche alla lista in cui il candidato o i due candidati alla carica di consigliere sono inseriti.

3. I voti di preferenza, purché certi:

a) si intendono validamente espressi anche se uno o, in caso di due preferenze, entrambi sono stati apposti in un unico riquadro diverso da quello della lista in cui i candidati sono inseriti;

b) prevalgono sul voto di lista, quando questo è apposto su un contrassegno diverso dalla lista del candidato o, in caso di due preferenze, dei candidati prescelti ed è attribuito anche alla lista in cui il candidato o, in caso di due preferenze, entrambi i candidati sono inseriti.

bi i candidati sono inseriti.

4. Se l'elettore ha espresso più di due preferenze sono valide le prime due preferenze, purché espresse per due candidati di genere diverso della medesima lista; in caso contrario è valida soltanto la preferenza espressa nella prima riga.

5. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge regionale statutaria elettorale 12 novembre 2013, n. 1 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna), se l'elettore ha espresso due preferenze per candidati compresi nella medesima lista, ma appartenenti allo stesso genere, è annullata la preferenza espressa nella seconda riga.

6. Se l'elettore ha espresso due preferenze per candidati di diverso genere ma appartenenti a liste diverse utilizzando le due righe apposte in un unico riquadro è valida la sola preferenza per il candidato o per la candidata appartenente alla lista rappresentata dal contrassegno incluso in quel riquadro.

7. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista circoscrizionale, salvo il caso del comma 3, lettera b), il voto di lista è nullo; se l'elettore non ha espresso il voto per il candidato presidente e le liste votate sono tutte collegate al medesimo candidato presidente, è comunque attribuito il voto al candidato presidente.".

4. Se l'elettore ha espresso più di due preferenze sono valide le prime due preferenze espresse per due candidati di genere diverso della medesima lista.

5. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge regionale statutaria elettorale 12 novembre 2013, n. 1 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna), se l'elettore ha espresso due preferenze per candidati compresi nella medesima lista, ma appartenenti allo stesso genere, è annullata la preferenza espressa nella seconda riga.

6. Se l'elettore ha espresso due preferenze per candidati di diverso genere ma appartenenti a liste circoscrizionali diverse utilizzando le due righe apposte in un unico riquadro è valida la sola preferenza per il candidato o per la candidata appartenente alla lista circoscrizionale il cui contrassegno è incluso in quel riquadro.

7. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista circoscrizionale, salvo il caso del comma 3, lettera b), il voto di lista è nullo; se l'elettore non ha espresso il voto per il candidato presidente e le liste votate sono tutte collegate al medesimo candidato presidente, è comunque attribuito il voto al candidato presidente.".

#### Art. 3

Modifica dell'articolo 11 della legge regionale n. 16 del 2013 (Candidature)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale n. 16 del 2013 è inserito il seguente:

"4 bis. Il numero massimo e minimo dei componenti delle liste circoscrizionali è quello stabilito dal comma 3 bis dell'articolo 4 della legge regionale statutaria n. 1 del 2013; nelle circoscrizioni alle quali è assegnato un numero di seggi inferiore a tre il numero massimo di candidati è uguale al numero di seggi assegnato alla circoscrizione.".

#### Art. 4

Modifica dell'articolo 17 della legge regionale n. 7 del 1979 (Verifica delle liste)

1. Il punto 3) del comma 1 dell'articolo

#### Art. 3

Modifica dell'articolo 11 della legge regionale n. 16 del 2013 (Candidature)

(identico)

#### Art. 4

Modifica dell'articolo 17 della legge regionale n. 7 del 1979 (Verifica delle liste)

(identico)

17 della legge regionale n. 7 del 1979, già modificato dal comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2013, è sostituito dal seguente:

"3) verifica se all'interno di ciascuna lista siano stati rispettati i criteri di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale statutaria elettorale n. 1 del 2013 e verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte secondo le prescrizioni di legge e comprendano un numero di candidati non inferiore al numero minimo prescritto; dichiara non valide le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero massimo stabilito ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 4 della legge regionale statutaria elettorale n. 1 del 2013 e del comma 4 bis dell'articolo 11 della legge regionale n. 16 del 2013, cancellando gli ultimi nomi in eccedenza, quindi verifica se le liste così modificate rispettano i criteri sulla rappresentanza di genere di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale statutaria elettorale n. 1 del 2013; se tali criteri risultano rispettati la lista è ammessa, altrimenti è esclusa dalla consultazione elettorale."

#### Art. 5

Modifica dell'Allegato A della legge regionale n. 16 del 2013

1. Nell'Allegato "A" della legge regionale n. 16 del 2013, come modificato dalla legge regionale n. 3 del 2014, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel secondo capoverso delle "Specifiche tecniche", relative alla parte descrittiva della scheda, le parole "una riga" sono sostituite dalle parole "due righe";
- b) nel "Modello della parte interna della scheda di votazione per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale della Sardegna" è inserita una seconda riga all'interno di ciascun rettangolo contenete il contrassegno di lista circoscrizionale in cui si esprimono le preferenze.

#### Art. 6

Entrata in vigore

#### Art. 5

Modifica dell'Allegato A della legge regionale n. 16 del 2013

(identico)

#### Art. 6

Entrata in vigore

(identico)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).